



Procedura per le Segnalazioni

(d.lgs. 24 /2023)

Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex d.lgs. 231/2001

Approvato dal Consiglio di amministrazione di Balconi S.p.A.

il 25 giugno 2025

TAVOLA DELLE MODIFICHE E DEGLI AGGIORNAMENTI

IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO
Procedura per le Segnalazioni (d.lgs. 24/2023) – Allegato al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2002 di Balconi S.p.A.

REVISIONI	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
Versione 0.1	30/01/2024	Prima versione	
Versione 0.2	25/06/2025	Seconda versione	

INDICE

Sommario

1.	Scopo della Procedura	3
2.	Oggetto della Procedura	3
3.	La Direttiva europea e la normativa di attuazione italiana (D.lgs. 24/2023)	3
4.	Perimetro di applicabilità	3
5.	Principi di riferimento	3
6.	Riferimenti normativi	4
7.	Definizioni.....	4
8.	Ambito soggettivo e oggettivo delle Segnalazioni	5
8.1.	Ambito soggettivo.....	5
8.2.	Ambito oggettivo	5
8.2.1.	Oggetto della Segnalazione	5
8.2.2.	Esclusioni.....	6
8.2.3.	Contenuto delle Segnalazioni	6
9.	Canali di Segnalazione.	7
9.1.	Canale interno.....	7
9.1.1.	Gestore della Segnalazione.....	7
9.1.2.	Segnalazione <i>Whistleblowing</i> ricevuta da soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni	7
9.1.3.	Gestione delle Segnalazioni inviate al Canale interno	7
9.1.4.	Gestione delle Segnalazioni anonime	9
9.1.5.	Azioni conseguenti all'affidamento della Segnalazione all'organo competente	9
9.1.6.	Trattamento dei dati personali	9
9.1.7.	Reportistica.....	9
9.2.	Ulteriori Canali di Segnalazione.....	10
9.2.1.	Segnalazione esterna all'ANAC	10
9.2.2.	La divulgazione pubblica	10
9.2.3.	Denuncia.....	10
10.	Tutele.	10
10.1.	Tutela della riservatezza	11
10.2.	Tutela da ritorsioni	12
11.	Violazione della presente Procedura e sanzioni.....	12
12.	Sanzioni ANAC.....	13
13.	Formazione e Informazione sulla Procedura.....	13
14.	Gestione della documentazione.	13

1. Scopo della Procedura

Il presente documento ha il principale obiettivo di assicurare, all'interno della realtà lavorativa di Balconi S.p.A. (di seguito, anche "Società") – società con più di 250 lavoratori, l'osservanza delle previsioni del D.lgs. 24/2023 ⁽¹⁾ in materia di *whistleblowing* e, pertanto, di garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o delle Società stessa, nonché del D.lgs. 231/2001 o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Balconi S.p.A. di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo. Lo scopo del presente documento è, quindi, quello di proteggere la manifestazione della libertà di espressione e informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, al fine di contrastare e prevenire i fenomeni illeciti nell'ambito della Società, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo, in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

La presente Procedura fornisce, a tal fine, specifiche indicazioni operative in relazione al processo di invio, ricezione, analisi, qualificazione e trattamento delle segnalazioni presentate da chiunque, dipendenti o terzi, anche in forma anonima, nonché di descrivere le forme di tutela che il nostro ordinamento offre ai soggetti che inviano segnalazioni e ai soggetti coinvolti nelle segnalazioni.

2. Oggetto della Procedura

Il presente documento normativo illustra i contenuti del D.lgs. 24/2023 e, in particolare: l'individuazione dell'oggetto della Segnalazione e dei canali di Segnalazione; l'ambito soggettivo; l'individuazione del Gestore delle Segnalazioni interne; gli oneri di gestione delle stesse; le eventuali conseguenze sanzionatorie.

3. La Direttiva europea e la normativa di attuazione italiana (D.lgs. 24/2023)

Le principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/1937 riguardano:

- i soggetti che possono inviare Segnalazioni;
- l'oggetto delle Segnalazioni;
- i canali attraverso i quali possono essere inviate le Segnalazioni;
- il ruolo del Gestore delle Segnalazioni interne;
- le tempistiche e gli oneri di Gestione delle Segnalazioni interne;
- le misure di tutela;
- le sanzioni applicabili.

4. Perimetro di applicabilità

Il presente Documento si applica a Balconi S.p.A., con riguardo alle Segnalazioni che rientrano nel perimetro di applicabilità del D.lgs. 24/2023, per le società private con un numero di dipendenti maggiore di 250.

5. Principi di riferimento

Tutela della riservatezza e della privacy

Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione e nel trattamento delle Segnalazioni devono garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni ricevute e, in particolare, dell'identità dei Segnalanti, dei Segnalati, delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

⁽¹⁾ Il D.lgs. 24/2023 attua la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*" (c.d. disciplina *Whistleblowing*). Detto Decreto abroga e modifica la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione di disposizioni europee e nazionali.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni nonché dei soggetti Segnalanti viene effettuato in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice della *Privacy*).

Misure di protezione

Nei confronti del soggetto che effettua la Segnalazione ai sensi della presente Procedura sono accordate specifiche tutele, come di seguito indicate. In particolare, non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati alla Segnalazione.

6. Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (Direttiva *Whistleblowing*): riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019: riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione dei soggetti segnalanti violazioni delle disposizioni normative nazionali (d.lgs. 24/2023);
- Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Guida operativa per gli enti privati sulla nuova disciplina “*Whistleblowing*” di Confindustria (ottobre 2023);
- Regolamento del Parlamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.): relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati;
- Decreto Legislativo n. 231 del 2001: sulla responsabilità dell'ente derivante da reato;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* d.lgs. 231/2001 adottato da Balconi S.p.A.;
- Codice Etico adottato da Balconi S.p.A.

7. Definizioni

Gestore del Canale interno: soggetto indipendente ed esterno alla Società, debitamente formato e competente, investito con incarico *ad hoc* della gestione delle Segnalazioni che a lui pervengono per il tramite della Piattaforma Informatica di sua proprietà, configurata per il servizio di ricezione e gestione delle Segnalazioni in favore e per conto della Società. Si tratta dell'unico soggetto che ha accesso alla Piattaforma Informatica dotata di tutte le caratteristiche e impostazioni tecniche necessarie a garantire la riservatezza e, ove richiesto dal Segnalante, l'anonimato di chi presenta una Segnalazione.

Comitato Segnalazioni: organismo collegiale interno all'azienda, autonomo e dedicato, a cui è affidata la responsabilità di gestire le Segnalazioni ricevute e già riscontrate, trattate con istruttoria preliminare e qualificate dal Gestore del Canale interno, ove egli valuti che non siano inammissibili ovvero di competenza dell'Organismo di Vigilanza. Il Comitato Segnalazioni è composto dal Management Team della Società, costituito dai seguenti membri:

- Chief Executive Officer
- Chief People Officer
- Chief Financial Officer.

Segnalazione c.d. ordinaria: comunicazione di informazioni il cui oggetto o contenuto non rientra nella tutela del D.lgs. 24/2023 e, pertanto, deve essere inviata, affidata e comunque, trattata dalle funzioni aziendali interne competenti per materia.

Segnalazione *Whistleblowing* (anche solo: Segnalazione): comunicazione di informazioni relative a violazioni, anche sospette, delle disposizioni contenute e richiamate dal D.lgs. 231/2001, dal Codice di Condotta, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Società nonché relative alle violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili) ed europee con riferimento a specifici settori ⁽²⁾, da intendersi violazioni integranti quei comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Contesto lavorativo: l'espressione si riferisce ad un perimetro di applicazione più ampio di quello limitato a chi intrattenga un rapporto di lavoro con la Società in senso stretto, ricomprendendovi anche altri tipi di rapporti giuridici, come quello del consulente, collaboratore, volontario, tirocinante, azionista e tutti quei soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Si tratta di atti, provvedimenti o comportamenti che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano un pregiudizio ai soggetti tutelati.

Segnalante: soggetto che può inviare le Segnalazioni ai sensi della presente Procedura.

Segnalato: soggetto menzionato nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o comunque implicato nella violazione segnalata.

8. Ambito soggettivo e oggettivo delle Segnalazioni

8.1. Ambito soggettivo

Le Segnalazioni possono essere inviate dai soggetti individuati dal Dlgs. 24/2023, come di seguito indicati:

- Lavoratori di Balconi S.p.A., ivi compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali e in somministrazione, i tirocinanti e i volontari;
- Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- Fornitori o collaboratori di società esterne che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Balconi S.p.A.;
- Azionisti, da intendersi le persone fisiche che detengono azioni societarie;
- Persone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Le previsioni della presente Procedura si applicano quando i suindicati rapporti giuridici sono in essere, ma anche nei casi in cui non siano ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; e successivamente alla cessazione o allo scioglimento degli stessi, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso delle attività lavorative nonché durante il periodo di prova.

8.2. Ambito oggettivo

8.2.1. Oggetto della Segnalazione

Possono costituire oggetto di Segnalazione, per i fini qui specificatamente in considerazione:

- gli illeciti commessi nell'ambito della partecipazione ad appalti pubblici;

⁽²⁾ In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

- gli illeciti commessi in violazione delle norme in materia fiscale italiane ed europee, applicabili all'attività della Società;
- le violazioni di norme in materia ambientale;
- le violazioni di norme a tutela della salute pubblica;
- le violazioni delle norme volte alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- le violazioni delle norme poste a tutela del consumatore;
- le violazioni delle norme in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;
- le violazioni delle norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;
- le violazioni delle norme in materia di concorrenza;
- le violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato;
- le violazioni delle norme in materia di mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società;
- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano negli ambiti sopra indicati;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- i comportamenti illeciti, compiuti da dipendenti, membri degli Organi sociali o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori) che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale, di immagine e/o reputazionale per la Società;
- l'eventuale commissione di reati da parte di dipendenti, membri degli Organi sociali o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori) posti in essere in danno della Società, o che possano ingenerare eventuali responsabilità della Società stessa.

8.2.2. Esclusioni

Sono escluse dal perimetro di tutela delle Segnalazioni previsto dalla presente Procedura, e pertanto potranno essere trattate come segnalazioni *ordinarie*:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale del Segnalante, attinenti al proprio rapporto di lavoro individuale con colleghi o con figure sovraordinate, discriminazioni fra colleghi, trattamenti dei propri dati personali effettuati nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tale tipo di Segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni del personale di competenza che si occuperanno della relativa gestione o, nel caso pervengano al Comitato Segnalazioni, esso provvederà a coinvolgere la funzione competente per la loro trattazione come segnalazione c.d. ordinaria;
- reclami connessi a disservizi o problematiche relative alle prestazioni svolte dalla Società (la cui competenza spetta alle funzioni aziendali);
- segnalazioni di violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, quali servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente, per le quali è previsto dalla legge un canale *ad hoc*;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e difesa nazionale;
- informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- informazioni palesemente prive di fondamento, nonché quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

8.2.3. Contenuto delle Segnalazioni

Il Segnalante deve specificare nella Segnalazione, in modo più circostanziato possibile, le informazioni sulla violazione di sua conoscenza. In particolare, le Segnalazioni devono avere alcune caratteristiche necessarie per permettere, dapprima al Gestore del Canale interno, poi all'Organismo di Vigilanza o al Comitato Segnalazioni di effettuare le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

Detti requisiti di contenuto possono sintetizzarsi come segue:

- i dati identificativi della persona Segnalante e un recapito personale, ove la Segnalazione non sia anonima;
- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione chiara e completa del fatto oggetto di Segnalazione;
- le modalità in cui si è venuti a conoscenza del fatto segnalato;
- l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato.

Il Segnalante può, altresì, allegare documenti per fornire elementi ulteriori relativi al fatto segnalato e indicare altri soggetti che ne sono a conoscenza.

Le Segnalazioni possono contenere informazioni o fondati sospetti relativi a violazioni già commesse o non ancora commesse ma, che sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo, nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento e/o distruzione di prove).

9. Canali di Segnalazione.

9.1. Canale interno

Balconi S.p.A. si è dotata di un Canale “interno” per le Segnalazioni *ex D.lgs. 24/2023*, utilizzando una Piattaforma informatica, accessibile *on-line* dal sito internet della Società, la cui gestione è stata affidata ad un soggetto esterno ed indipendente dalla Società (“Gestore della Segnalazione”), con apposito incarico e nomina a Responsabile del trattamento ai fini *privacy*.

Attraverso detta Piattaforma, il Segnalante può, con le tutele previste dalla Direttiva (UE) 2019/1937, effettuare la propria Segnalazione nelle seguenti forme:

- (i) in forma scritta, con la possibilità di interloquire con il Gestore per iscritto, caricando documenti e altri contenuti digitali;
- (ii) in forma orale, tramite registrazione di un messaggio vocale, che consenta di modificare la voce del Segnalante;
- (iii) chiedendo un incontro diretto con il Gestore del canale interno, che dovrà essere documentato attraverso registrazione audio o redigendo verbale dell'incontro sottoscritto dal Segnalante e dal Gestore.

9.1.1. Gestore della Segnalazione

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni è il “Gestore della Segnalazione”. Si tratta di soggetto esterno all'impresa in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, incaricato tramite apposito contratto di servizio dalla Società. Il Gestore delle Segnalazioni è in possesso delle misure tecniche e organizzative tali da assicurare il rispetto della riservatezza, protezione dei dati e segretezza, effettuando la gestione delle Segnalazioni per il tramite di una Piattaforma informatica di sua proprietà (dotata di tutte le caratteristiche dettate dal d.lgs. 24/2023 per la protezione del Segnalante) e alla quale ha esclusivo accesso, comunicando all'esterno tramite posta elettronica dotata di doppia chiave di sicurezza (*password* e autenticazione) esclusivamente verso indirizzi di posta elettronica dotati delle medesime misure di sicurezza e mantenendo la riservatezza dei dati del Segnalante.

9.1.2. Segnalazione *Whistleblowing* ricevuta da soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni

Qualora la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente e sia evidente che si tratti di Segnalazione *Whistleblowing*, essa deve essere trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al Gestore delle Segnalazioni, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

9.1.3. Gestione delle Segnalazioni inviate al Canale interno

Il Gestore delle Segnalazioni (di seguito anche “Gestore”), una volta ricevuta la Segnalazione, rilascia al Segnalante un **avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione** della stessa.

Il gestore delle Segnalazioni, quindi, **verifica l'ammissibilità della Segnalazione** e, in particolare, verifica:

- (i) se rientra o meno tra le c.d. Segnalazioni *Whistleblowing* a cui si applica la Direttiva “*Whistleblowing*” e il d.lgs. 24/2023, tenendo in considerazione il numero di dipendenti (superiore a 250);
- (ii) se si tratta di una Segnalazione rilevante o espressamente esclusa dalla normativa;
- (iii) se la genericità del contenuto della Segnalazione non consente di comprenderne i fatti o se i documenti allegati sono inappropriati o inconferenti.

Nei casi citati, il Gestore della Segnalazione **qualifica la Segnalazione come “ordinaria”** (inammissibile *ex d.lgs. 24/2023*) e la inoltra alla competente struttura organizzativa o funzione interna alla Società (ovvero al Comitato Segnalazioni), procedendo alla sua archiviazione e dandone comunicazione al Segnalante in tempi congrui.

Se la Segnalazione rientra nel perimetro di tutela del d.lgs. 24/2023 e risulta ragionevolmente fondata e supportata da elementi sufficienti per procedere, il Gestore della Segnalazione **avvia la fase di istruttoria preliminare** e, a tal fine:

- può richiedere chiarimenti e integrazioni al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantire la tutela della riservatezza;
- può interloquire con il Segnalante, anche se anonimo, tramite l'apposita funzione offerta dalla Piattaforma informatica in uso;
- qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e il Gestore ritenga necessario acquisire informazioni dal Segnalato, può informare quest'ultimo dell'esistenza di una Segnalazione nei suoi confronti e procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante la sua audizione, con verbalizzazione dell'incontro.

Il Gestore delle Segnalazioni non ha l'obbligo di informare il Segnalato dell'esistenza di una Segnalazione che lo riguarda, ma se il Segnalato ne è a conoscenza può in ogni caso richiedere di essere sentito già in questa fase di istruttoria preliminare. A fronte di tale richiesta, il Gestore invita il Segnalato a formulare le sue osservazioni per iscritto.

Al termine delle verifiche, il Gestore, ove non ritenga di **archiviare la Segnalazione** – entro tre mesi dal riscontro al Segnalante – in quanto manifestamente infondata, procede alla sua “qualificazione”, destinandola ai competenti organi.

- **Segnalazione di “rilevanza 231”**

La Segnalazione dovrà essere qualificata di “rilevanza 231” quando le informazioni ivi contenute riguardino condotte di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, delle sue procedure attuative o del Codice Etico.

In questo caso, il Gestore (che ha già riscontrato la Segnalazione entro i 7 gg dal suo ricevimento) trasmette, entro 3 mesi (periodo in cui viene svolta l'attività di istruttoria preliminare) i contenuti della Segnalazione e documenti acquisiti all'Organismo di Vigilanza, il quale provvede a dare ulteriore seguito alle verifiche e ai controlli in merito alle condotte e violazioni segnalate.

- **Segnalazione NON di “rilevanza 231”, ma rientrante nel perimetro di tutela del d.lgs. 24/2023**

La Segnalazione qualificata NON di “rilevanza 231”, ma comunque rientrante nel perimetro di tutela del d.lgs. 24/2023 ⁽³⁾ dovrà essere trasmessa, insieme alla documentazione acquisita, entro 3 mesi (periodo in cui viene svolta l'attività di istruttoria preliminare), al Comitato Segnalazioni, mantenendo ove possibile la segretezza dei dati del Segnalante. Il Comitato Segnalazioni provvede a dare ulteriore seguito alle verifiche e ai controlli in merito alle condotte e violazioni segnalate, rispettando anche in questa fase, le tutele di riservatezza del Segnalante (ove venga a conoscenza della sua identità per ragioni legate alla trattazione della Segnalazione) e del Segnalato, così come i divieti di ritorsione previsti dal d.lgs. 24/2023.

⁽³⁾ Violazione della normativa europea e nazionale con riferimento ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

In entrambi i casi sopra considerati, il Gestore delle Segnalazioni, comunica e trasmette i contenuti della Segnalazione e i relativi documenti acquisiti esclusivamente tramite un indirizzo di posta elettronica dedicato alle comunicazioni intrattenute con l'Organismo di Vigilanza e il Comitato Segnalazioni in materia di Segnalazioni *Whistleblowing*. L'identità del Segnalante, salvo esigenze specifiche, deve rimanere segreta.

La posta elettronica utilizzata dal gestore deve essere dotata di doppia chiave di sicurezza (*password* e autenticazione). Le stesse misure di sicurezza di trasmissione delle Segnalazioni e dei dati necessari devono caratterizzare le poste elettroniche utilizzate dall'Organismo di Vigilanza e dal Comitato Segnalazioni per ricevere le informazioni e i documenti pertinenti alle Segnalazioni *Whistleblowing*.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, contestualmente alla trasmissione della Segnalazione "qualificata" dal Gestore, questi dovrà comunicare al Segnalante l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione, la sua "qualificazione" e la sua trasmissione all'organo competente per il prosieguo della trattazione (Organismo di Vigilanza o Comitato Segnalazioni).

9.1.4. Gestione delle Segnalazioni anonime

Il Segnalante può effettuare Segnalazioni anonime, utilizzando la specifica funzione di "anonimizzazione" prevista dal sistema della Piattaforma informatica.

Laddove il Gestore delle Segnalazioni riceva una Segnalazione anonima contenente informazioni puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, egli può trasmetterla alle funzioni aziendali interne competenti per la sua trattazione: in questo caso, infatti, la Segnalazione anonima verrà trattata come segnalazione c.d. ordinaria. Tuttavia, i contenuti di detta Segnalazione e la eventuale documentazione fornita a supporto devono essere conservate, tramite Piattaforma, dal Gestore delle Segnalazioni, in quanto, laddove il Segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso dovranno essere garantite le tutele previste per il *Whistleblower*.

9.1.5. Azioni conseguenti all'affidamento della Segnalazione all'organo competente

Completata l'istruttoria e formulate le valutazioni del caso, se non ricorrono i presupposti per archiviare la Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza o il Comitato Segnalazioni informano dell'esito degli accertamenti gli organi aziendali competenti al fine di procedere:

- all'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela della Società, ivi compreso l'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti anche in sede penale;
- all'attuazione delle azioni di miglioramento eventualmente individuate;
- all'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza e il Comitato Segnalazioni, ove investiti di Segnalazioni *Whistleblowing*, sono destinatari di tutti gli obblighi di riservatezza e di gestione del prosieguo delle Segnalazioni di loro competenza, nonché dei divieti di ritorsioni previsti dal d.lgs. 24/2023.

9.1.6. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni nonché dei Segnalanti viene effettuato in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche (Codice della *Privacy*) e dal d.lgs. 201/2018.

9.1.7. Reportistica

Fermo il rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e degli eventuali soggetti Segnalati, il Gestore delle Segnalazioni provvede a predisporre una reportistica annuale delle Segnalazioni ricevute e gestite, in cui indicherà l'oggetto della Segnalazione, la "qualificazione" ad essa attribuita e l'organo di competenza a cui è stata inviata. Tale reportistica sarà a disposizione del Consiglio di amministrazione, che potrà apprenderne i principali contenuti.

9.2. Ulteriori Canali di Segnalazione

Il Canale di Segnalazione da utilizzare in via ordinaria e prioritaria è quello predisposto dalla Società attraverso l'adozione della Piattaforma informatica, che ha come destinatario il Gestore delle Segnalazioni.

La normativa di settore prevede, tuttavia, per le società private con più di 50 dipendenti dotate di Modello ex d.lgs. 231/2001 che i Segnalanti possano ricorrere, per le violazioni sopra descritte, al **Canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)** ovvero alla **divulgazione pubblica**, solo al ricorrere di determinate condizioni sinteticamente indicate nei paragrafi che seguono. Resta ferma la facoltà dei segnalanti di **presentare denuncia alle autorità competenti**.

9.2.1. Segnalazione esterna all'ANAC

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC solo se:

- il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo;
- il canale interno attivato non è conforme a quanto previsto dalla normativa *Whistleblowing*;
- il Segnalante ha effettuato una Segnalazione tramite il Canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla Segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza dei presupposti sopra elencati la Segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele sopra indicate.

Il canale esterno **non può essere utilizzato** in caso di violazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo adottato dalla Società.

9.2.2. La divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione mediante divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio le informazioni (es. stampa o *social network*) solo se:

- il Segnalante ha effettuato una Segnalazione interna e una Segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due Segnalazioni ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il Segnalante ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto della Segnalazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

In assenza dei presupposti sopra elencati il soggetto non beneficia delle tutele sopra indicate.

9.2.3. Denuncia

Il Segnalante può liberamente rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, beneficiando delle tutele previste.

10. Tutele.

Le tutele che seguono si applicano se il Segnalante, al momento della Segnalazione, sia mediante canali interni che esterni oppure tramite denuncia:

- aveva fondati motivi di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere e rientrassero nell'ambito oggettivo della Segnalazione;
- ha rispettato quanto previsto dalla presente Procedura.

I motivi che hanno indotto il Segnalante a presentare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Le tutele quivi non si applicano, invece, quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del Segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, sono, inoltre, previste sanzioni disciplinari.

Le **misure di tutela sono estese** anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia le persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante;
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il Segnalante, ossia soggetti che, al momento della Segnalazione, lavorano con il Segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra loro;
- enti di proprietà del Segnalante, ossia di cui il Segnalante è titolare in via esclusiva oppure di cui detiene la compartecipazione maggioritaria;
- enti per i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Le tutele di seguito elencate **si applicano anche in caso di Segnalazione anonima**, qualora la persona Segnalante venga successivamente identificata nel corso delle attività di gestione della Segnalazione o comunque qualora il Segnalante sia comunque identificabile (cosiddetto "Segnalante vestito").

10.1. Tutela della riservatezza

Ad eccezione dei casi sopraindicati nei quali le tutele non trovano applicazione, l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivamente all'invio della Segnalazione attraverso i canali interni, ovvero successivamente ad eventuali Segnalazioni esterne ovvero denunce di cui l'Organismo di Vigilanza sia venuto a conoscenza. L'identità del Segnalante e le ulteriori informazioni relative alle Segnalazioni non possono, infatti, essere condivise, senza il consenso del Segnalante, con soggetti diversi dall'Organismo di Vigilanza e dal Comitato Segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, l'identità del Segnalante può essere rivelata, previo consenso espresso del Segnalante, alla funzione competente allorché la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del Segnalato. In tali ipotesi, è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nel caso di avvio di procedimento di fronte alla Corte dei Conti nei confronti del Segnalato, l'identità del Segnalante non viene rivelata fino alla chiusura dell'istruttoria. Dopo questo termine, l'identità del Segnalante può essere disvelata dall'autorità contabile per essere utilizzata nel procedimento.

Nell'ambito, invece, del procedimento penale avviato nei confronti del Segnalato, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l'autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del Segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicare l'identità dello stesso.

Qualora il gestore delle Segnalazioni o l'Organismo di Vigilanza o il Comitato Segnalazioni accertino la mala fede del Segnalante, la tutela della riservatezza viene meno e il Segnalato viene informato

dell'identità del Segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per calunnia o diffamazione.

10.2. Tutela da ritorsioni

Nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti sopraindicati non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, anche tentata o minacciata.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, ovvero il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata all'ANAC che, in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento o dell'atto, può irrogare sanzioni alla società interessata.

11. Violazione della presente Procedura e sanzioni

Sono previste sanzioni a rilevanza interna in caso di mancato rispetto della presente Procedura, fermo in ogni caso qualsivoglia responsabilità, anche di natura civile, penale e/o amministrativa da accertarsi da parte delle autorità competenti. In particolare:

- sanzioni disciplinari in capo al Segnalante che, a seguito di valutazione del Gestore delle Segnalazioni o del Comitato Segnalazioni o dell'Organismo di Vigilanza, abbia in mala fede segnalato violazioni che si rivelino inconsistenti e, più in generale, abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un'intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura: si applicano le sanzioni disciplinari previste, per tali fattispecie, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società (a cui si fa espresso rinvio);
- sanzioni disciplinari in capo al Segnalato nel caso in cui il Comitato delle Segnalazioni o l'Organismo di Vigilanza, all'esito dell'istruttoria, accerti la fondatezza della Segnalazione si applicano le sanzioni disciplinari previste, per tali fattispecie, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società (a cui si fa espresso rinvio);
- sanzioni ANAC a carico del Gestore delle Segnalazioni o dei componenti dell'Organismo di Vigilanza o del Comitato Segnalazioni o dei soggetti comunque coinvolti nell'istruttoria in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

12. Sanzioni ANAC.

In caso di violazione delle previsioni di cui al d.lgs. 24/2023, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni:

- (i) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che sono stati violati gli obblighi di riservatezza;
- (ii) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dallo stesso D. Lgs. 24/2023 nonché quando accerta che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle Segnalazioni.

13. Formazione e Informazione sulla Procedura

La Società comunica e trasmette al Gestore delle Segnalazioni (soggetto esterno) la Presente Procedura, fornendo puntuale spiegazione dei doveri e delle modalità di gestione, secondo quanto previsto dal presente atto organizzativo. Ove lo ritenga necessario, la Società o l'Organismo di Vigilanza erogheranno al gestore delle Segnalazioni una o più sessioni formative con riferimento ai contenuti della presente Procedura nonché alle normative coinvolte e ai principi generali di comportamento valevoli per l'incarico affidatogli.

La Società garantisce, altresì, un'adeguata informazione in merito a tutti i contenuti della presente Procedura all'interno dell'azienda, inserendone una copia o un riassunto della stessa nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale della Società dedicata alle Segnalazioni *Whistleblowing* e organizzando, compatibilmente con le esigenze interne, sessioni formative dedicate ai dipendenti sulle principali informazioni utili all'effettuazione delle Segnalazioni e relative alle tutele previste dal D.lgs. 24/2023.

14. Gestione della documentazione.

Le Segnalazioni *Whistleblowing* e la relativa documentazione vengono registrate e conservate in appositi archivi cartacei e/o informatici e conservate per il tempo strettamente necessario alla loro gestione, comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.